



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 23/18/PRES

**ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELLE LINEE-GUIDA
DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO PER LA VENDITA
CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI APPROVATE
CON DELIBERA N. 324/17/CONS**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, di seguito *Decreto*;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*” e, in particolare, il TITOLO II “*Approvazione delle Linee-guida*”, di seguito, *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 324/17/CONS, del 27 luglio 2017, con cui l’Autorità ha approvato, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del *Decreto*, le Linee-guida trasmesse dalla Lega Italiana Calcio Professionistico per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi alla stagione sportiva 2017/2018 e, limitatamente ai soli prodotti audiovisivi relativi alle “dirette” in ambito nazionale, l’estensione della durata delle stesse Linee-guida anche alle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020;

VISTA la nota pervenuta in data 9 agosto 2018 (prot. n. 75891), con la quale la Lega Italiana Calcio Professionistico (LEGA PRO) ha manifestato l’intenzione di procedere alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi in ambito locale con le



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

stesse modalità, tempistiche e condizioni previste nelle Linee-guida approvate con delibera n. 324/17/CONS;

CONSIDERATO che in base all'art. 6 del citato decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'organizzatore della competizione è tenuto a predisporre Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e a sottoporle all'Autorità che verifica, per i profili di propria competenza, la conformità delle Linee-guida ai principi e alle disposizioni del *Decreto*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10, comma 1, del *Decreto* i contratti di licenza dei diritti audiovisivi sportivi hanno durata massima di tre anni e che tale limite temporale si applica anche alle Linee-guida che disciplinano la commercializzazione dei diritti;

RILEVATO che l'estensione richiesta comporta la commercializzazione di diritti in ambito locale per la sola stagione 2018/2019 e rientra pertanto nel limite temporale dei tre anni disciplinato dalle Linee-guida valide per la stagione sportiva 2017/2018;

CONSIDERATO che rispetto alle Linee-guida approvate con delibera n. 324/17/CONS e alla conseguente commercializzazione dei diritti, non sono emersi elementi tali da determinare la necessità di una modifica di tale documento;

RITENUTO pertanto di poter consentire l'estensione alla stagione sportiva 2018/2019 delle Linee-guida valide per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi per la stagione sportiva 2017/2018, con riferimento ai soli prodotti audiovisivi relativi all'ambito locale, con le medesime precisazioni di carattere generale finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al *Decreto*, già contenute nella delibera n. 324/17/CONS, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nell'organizzazione delle procedure competitive:

- per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla considerazione, nella elaborazione dei pacchetti, di tutte le piattaforme;
- il ricorso alla trattativa privata deve essere intrapreso come misura estrema in caso di insuccesso dei tentativi di commercializzazione collettiva dei diritti;
- con particolare riferimento ai diritti invenduti o inutilizzati, deve essere efficacemente valorizzato il diritto degli utenti di fruire degli eventi, avuto specifico riguardo anche all'inutilizzo parziale;
- le modifiche degli *standard* di produzione delle immagini non devono comportare oneri eccessivi o sproporzionati in danno di coloro che fruiscono delle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- va garantito il libero esercizio del diritto di cronaca, compatibilmente con le esigenze dei titolari dei diritti di esclusiva;

CONSIDERATO che l'assemblea della Lega Italiana Calcio Professionistico, nella seduta del 7 agosto 2018, ha fissato l'inizio della stagione sportiva il giorno 2 settembre 2018;

CONSIDERATO che la prima riunione utile del Consiglio non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di inizio della stagione sportiva 2018/2019;

DECRETA

l'estensione dell'efficacia delle Linee-guida della Lega Italiana Calcio Professionistico, approvate con delibera n. 324/17/CONS, per la commercializzazione di diritti audiovisivi in ambito locale nella stagione sportiva 2018/2019.

Il presente provvedimento è notificato alla Lega Italiana Calcio Professionistico e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 agosto 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani